

PORTO TORRES

SASSARI

Allegato alla Delib.

C.C. n.110 del 29/11/1994

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	“ 4
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELL TARIFFE.....	“ 4
ART. 4 CATEGORIE DELLE LOCALITA'	“ 4
ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI.....	“ 6
ART. 6 PIANI GENERALE DEGLI IMPIANI.....	“ 8
ART. 7 PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	“ 10
ART. 8 LIMITAZIONI E DIVIETI.	“ 10
ART. 9 PUBBLICITA' EFFETUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI.....	“ 10

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 10 OGGETTO	Pag. 12
ART. 11 SOGGETTO PASSIVO.....	“ 12
ART. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	“ 12
ART. 13 TARIFFE.....	“ 12
ART. 14 AFFISSIONI DIRETTE.....	“ 14
ART. 15 DICHIARAZIONE	“ 14
ART. 16 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	“ 14
ART. 17 RIMBORSI.....	“ 14
ART.18 ACCERTAMENTO D 'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA	“ 16
ART. 19 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	“ 16
ART. 20 ESENZIONI DALL'IPOSTA.....	“ 16

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 OGGETTO	Pag. 18
ART. 22 SUPERFICIE DEGLI IMPIANI.....	“ 18
ART. 23 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	“ 18
ART. 24 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	“ 18
ART. 25 RIDUZIONI DEL DIRITTO.....	“ 20
ART. 26 ESENZIONI DAL DIRITTO.....	“ 20
ART. 27 PAGAMENTO DEL DIRITTO.....	“ 20

CAPO IV – DISPOZIONI COMUNI

ART. 28 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.....	Pag. 22
ART. 29 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	“ 22
ART. 30 GESTIONE DEL SERVIZIO.....	“ 22
ART. 31 NORME FINALI.....	“ 24
ART. 32 ENTRATA IN VIGORE.....	“ 24

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma degli art. 1 -37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di **PORTO TORRES** sono soggette rispettivamente ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di **n. 22.026** abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe **IV**

Art. 4

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie: -A PLANCIA (A MURO O A PALO)

-A BANDIERA (LUMINOSE E NON)

-PANELLI - A MURO

Quantità: 1200mq.

Impianti pubblici:

a) Destinati ad affissioni di natura istituzionale ,sociale, o comunque prive di rilevanza economica:

100 mq.

b) Destinati ad affissioni di natura commerciale:

300 mq.

c) Da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

500mq.

Altri impianti:

/

Art. 5

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs.507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Dirigente del servizio o di altra dallo stesso nominata ai sensi delle vigenti normative.

Al tale scopo fissati i seguenti criteri:

-Accorpamento delle comunicazioni pubblicitarie a palo al fine di evitare inutili ingombri stradali.

E' vietato installare indicazioni pubblicitarie su palo di tipo singolo.

-L'ingombro degli impianti deve rispettare le altezze minime necessarie ad evitare intralci alla circolazione stradale e pedonale.

-Evitare l'uso di luci abbaglianti e fastidiose.

-E' vietato avvalersi di cartellonistica simile a quella prevista dal Codice della Strada - sia per forma ,tipologia e colori.

-Rispetto delle prescrizioni dettate dalla specifica normativa tecnica delle singole zone della città.

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L.7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 7

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore **12.00** alle ore **16.00** e dalle ore **19.00** alle ore **10.00** della giornata successiva.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 8

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un numero quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadri.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandiere e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13

Affissioni dirette

Il Comune di PORTO TORRES stabilisce di desinare una superficie complessiva di metri quadri 800 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs.507/1193.

Art. 14

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui articoli 12,13,14 comma 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art 15

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di art. 12 comma 1 e 3.13e14, commi 1e3 del D.lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione Ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 16

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza o il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato

Art. 17

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 18

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti e di beneficenza.

Art. 19

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente dall'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadro di superficie.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie e quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 24 **Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà;

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 507/1993;
- b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categorie culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per annunci mortuari.

Art. 25 **Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni;

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti della autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 26 **Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento sulla pubblicità.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981. N. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dal accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente alla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 29
Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamenti e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 30
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.93n.507.

Viene abrogato ogni precedente atto comunale in materia nonché ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

Art. 31
Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esecutività della relativa deliberazione.